

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

In ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Sez. I Quater n. 4074/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 15342/2019.

Il sottoscritto Avv. Claudia Caradonna (C.F. CRDCLD83H61H700E, avv.claudiacaradonna@pec.it, fax 091344483), nella qualità di difensore del Sig. **Capone Emanuele**, nato a Messina (ME) il 03.05.1992 e residente a Milano (MI) in via Camporagno n. 40, C.F. CPNMNL92E03F158V nel giudizio

CONTRO

il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici e nei confronti - n.q. di controinteressato - del Sig. Occhipinti Antonio (non costituito in giudizio)

PROVEDE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI PROCLAMI RAPPRESENTANDO QUANTO SEGUE:

1) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI, OSSIA DEI SOGGETTI VINCITORI DEL CONCORSO INDICATI IN GRADUATORIA:

Controinteressati sono tutti i soggetti vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale*”, i quali risultano inseriti nella graduatoria finale di merito approvata con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, già depositata in atti di causa e che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO.**

2) ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DEL TAR LAZIO CHE HA DISPOSTO L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, n. 4074/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 15342/2019, pubblicata il 26 maggio 2020, che **SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO.**

3) SUNTO DEL GRAVAME:

Con ricorso proposto avverso il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, incardinato innanzi al Tar del Lazio – Roma (numero di ruolo generale 15342/2019) il ricorrente impugnava i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

“- il giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del 17 ottobre 2019, codice ID 1278398, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato per “Uso di sostanze psicoattive (campione urinario: riscontro, alla GCSM, di Benzoilecgonina – metabolita della Cocaina – con valore di concentrazione 108.6 ng/ml)”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 9 del D.M. 30/06/03, n.198”, e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;

- i relativi verbali, atti, referti di laboratorio ed accertamenti medici afferenti all'accertamento dei requisiti psico-fisici nel concorso in oggetto, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

- tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto n. 333-B/12E.10.19/27919;

- il provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- le graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 4 giugno 2019, e dei relativi allegati;

- ove occorra e per quanto di ragione, l'art. 14, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le “Linee guida per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle urine” dell'Istituto Superiore di Sanità;

- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del

ricorrente”.

Esponeva **in fatto** di avere partecipato al “*Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale*” indetto con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12E.10.19/14269 del 3 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - del 4 giugno 2019.

Il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta nonché le prove di efficienza fisica, veniva ritenuto non idoneo (con comunicazione del 17 ottobre 2019, notificata *brevi manu*) dalla Commissione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici con la seguente motivazione “*Uso di sostanze psicoattive (campione urinario: riscontro, alla GCSM, di Benzoilecgonina – metabolita della Cocaina – con valore di concentrazione 108.6 ng/ml)*”.

In via riassuntiva si rammenta che il gravame veniva affidato al seguente **motivo di diritto**:

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO SOTTO IL PROFILO DELL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ASSUNZIONE. DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA ED ERRORE SUL METODO DI ACCERTAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI PSICO-FISICI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L’ASSUNZIONE DI 1515 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 DEL D.M. 30 GIUGNO 2003 N. 198 IN RIFERIMENTO ALLA TABELLA 1 PUNTO 9 DEL PREDETTO D.M. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 E SS. MM. II.

Il ricorrente, precisamente lamentava l’illegittimità del provvedimento di esclusione poichè era stato giudicato “*inidoneo*”, per “*Uso di sostanze psicoattive (campione urinario: riscontro, alla GCSM, di Benzoilecgonina – metabolita della Cocaina – con valore di concentrazione 108.6 ng/ml)*”.

Tale illegittimità emergeva, *in primis*, dall’evidente scostamento tra i valori rilevati in sede concorsuale e quelli risultanti dagli esami ai quali si era sottoposto nell’immediato il candidato.

Ed infatti, in ragione della **incompatibilità tra i risultati** e della **sicura rilevanza qualitativa degli esami del capello – in toto e frazionato - (analisi delle matrici pilifere) effettuati presso il Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Università degli Studi di Milano**, si palesava **l’inattendibilità delle analisi effettuate in sede concorsuale.**

Sicché, diventava sempre più concreta e realistica l’ipotesi che si fosse verificato un errore durante lo svolgimento degli accertamenti finalizzati alla ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti/psicotrope.

Dal confronto tra i tracciati dell'esame GC-MS del ricorrente con quelli del "campione positivo per cocaina e benzoilecgonina" emergevano delle incongruenze che hanno indotto a ritenere probabile o uno scambio – seppur involontario - di campioni, o un errore di procedura nello svolgimento dell'analisi di 2° livello effettuata con gascromatografia – spettrometria di massa (GC-MS) presso il Centro di Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato.

Sicché, il ricorrente concludeva il ricorso, chiedendo al Collegio.

- “1) in via preliminare, anche attraverso l'adozione di un provvedimento cautelare monocratico ex art. 56 c.p.a. e, poi, con provvedimento da emettersi a seguito della celebrazione della prima Camera di Consiglio utile, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (prove attitudinali, valutazione dei titoli e corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato);*
- 2) in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulle analisi, la catena di custodia e sulle prove di laboratorio relative al test GCMS effettuate dal Centro di Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense del Ministero dell'Interno anche con decreto cautelare monocratico;*
- 3) in via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica medico-legale), in contraddittorio tra le parti, finalizzato ad accertare l'assunzione o meno da parte del ricorrente di sostanze stupefacenti con riferimento alla data di adozione del provvedimento impugnato, attraverso la esecuzione della controanalisi sull'aliquota di campione sigillata e controfirmata dal sig. Capone e custodita presso il Centro di Ricerche di Laboratorio e di Tossicologia Forense del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, così come previsto dal paragrafo 5 delle “Linee Guida per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle urine” dell'Istituto Superiore di Sanità; nonché attraverso l'esecuzione del test genetico sull'aliquota di campione sigillata e controfirmata dal sig. Capone e custodita presso il Centro di Ricerche di Laboratorio e di Tossicologia Forense del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per la ricostruzione genomica del campione di urine, anche con decreto cautelare monocratico;*
- 4) in via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura dell'Amministrazione;*

- 5) *nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato, con ogni statuizione consequenziale;*
- 6) *nel merito, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa”.*

Successivamente, con ordinanza n. 105 del 13 gennaio 2020, il Tar Lazio – Roma, Sez. I Quater, respingeva l'istanza cautelare, così motivando: *“Ritenuto che l'accertamento effettuato dall'amministrazione, per le sue caratteristiche irripetibile, ha dato esito negativo per il ricorrente e che detto esame non è surrogabile con il diverso esame del bulbo pilifero a cui lo stesso ricorrente si è successivamente sottoposto”.*

Avverso la predetta ordinanza il ricorrente proponeva appello cautelare al Consiglio di Stato, iscritto al numero di R.G. 1599/2020, in esito al quale la Sezione IV, **rilevata l'importanza dell'accertamento istruttorio**, affermava che *“l'istanza istruttoria – riproposta anche in questa sede – potrà formare oggetto di valutazione da parte del TAR, nelle pertinente sede di merito, e che, all'uopo, l'amministrazione intimata è tenuta a conservare per tutto il tempo necessario il campione raccolto ai fini delle c.d. controanalisi”.*

4) SUNTO DELL'ATTO RECANTE I MOTIVI AGGIUNTI

Nelle more, con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno approvava la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 4 giugno 2019.

Sicché, con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava i seguenti atti chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare:

“- il decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami, del 4 giugno 2019;

- la graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, approvata con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- il giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del 17 ottobre 2019, codice ID 1278398, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato per “Uso di sostanze psicoattive (campione urinario: riscontro, alla GCSM, di Benzoilecgonina – metabolita della Cocaina – con valore di concentrazione 108.6 ng/ml)”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 9 del D.M. 30/06/03, n.198”, e definito “ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;

- i relativi verbali, atti, referti di laboratorio ed accertamenti medici afferenti all'accertamento dei requisiti psico-fisici nel concorso in oggetto, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

- tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto n. 333-B/12E.10.19/27919;

- il provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- le graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per

l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 4 giugno 2019, e dei relativi allegati;

- ove occorra e per quanto di ragione, l'art. 14, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato";

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, le "Linee guida per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle urine" dell'Istituto Superiore di Sanità;

- ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente".

Il ricorrente, nei predetti motivi aggiunti **riproponeva il motivo di diritto indicato nel ricorso principale, mediante trascrizione integrale dello stesso, e si limitava a impugnare la graduatoria finale di merito, una volta formalmente pubblicata.**

Sicché, il ricorrente concludeva il ricorso, chiedendo al Collegio:

*"1) **in via preliminare**, accogliere la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ordinando all'Amministrazione l'adozione dei provvedimenti idonei ad assicurare l'immediata ammissione con riserva del ricorrente alle successive fasi della selezione (**prove attitudinali, valutazione dei titoli e corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato**);*

*2) **in via istruttoria**, ordinare all'Amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulle analisi, la catena di custodia e sulle prove di laboratorio relative al test GCMS effettuate dal Centro di Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense del Ministero dell'Interno;*

*3) **in via istruttoria**, ove ritenuto necessario, **disporre accertamento tecnico d'ufficio (C.T.U. o verifica medico-legale)**, in contraddittorio tra le parti, finalizzato ad accertare l'assunzione o meno da parte del ricorrente di sostanze stupefacenti con riferimento alla data di adozione del provvedimento impugnato, **attraverso la esecuzione della controanalisi sull'aliquota di campione sigillata e controfirmata dal sig. Capone** e custodita presso il Centro di Ricerche di Laboratorio e di Tossicologia Forense del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, così come previsto dal paragrafo 5 delle "Linee Guida per la determinazione delle sostanze d'abuso nelle urine" dell'Istituto Superiore di Sanità; **nonché attraverso l'esecuzione del test genetico sull'aliquota di campione sigillata e controfirmata dal sig. Capone** e custodita presso il Centro di Ricerche di Laboratorio e di Tossicologia Forense del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per la ricostruzione genomica del campione di urine;*

*4) **in via istruttoria, disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati, da fornirsi a cura***

dell'Amministrazione;

5) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini del concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato, con ogni statuizione consequenziale;

6) **nel merito**, in subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance o in forma specifica o per equivalente, per le causali e secondo le modalità di cui in narrativa”.

All'esito dell'udienza del 26 maggio 2020 fissata per la trattazione dei predetti motivi aggiunti, il T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. I Quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe n. 4074/2020 pubblicata il 26 maggio 2020, ha disposto “l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti vincitori del concorso in questione indicati in graduatoria - impugnata con l'atto recante motivi aggiunti e tenuto conto della chiamata in giudizio di un solo controinteressato - a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, unitamente all'atto recante motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati come individuati; di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento; Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare debbano essere compensate in relazione alla particolarità della materia”.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 4074 del 26 maggio 2020 del Tar Lazio-Roma, Sezione Prima Quater, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte di tutti i candidati, vincitori del concorso in epigrafe, inseriti nella graduatoria afferente il predetto concorso.

Palermo, 3 giugno 2020

Avv. Claudia Caradonna

Si allegano:

- 1) **Graduatoria finale di merito** approvata con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno contenente l'**indicazione nominativa dei soggetti ivi inseriti**;
- 2) **Ordinanza cautelare** del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, n. 4074/2020, resa sul giudizio iscritto al numero di ruolo generale 15342/2019, pubblicata il 26 maggio 2020.